

Contratto di credito e costituzione in pegno da parte di terzi

Numero di riferimento

(spazio riservato alla banca)

Signor Signora Denominazione sociale

Denominazione sociale

Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

Paese

(di seguito definito il «cedente del pegno terzo»)

Signor Signora Denominazione sociale

Denominazione sociale

Cognome

Nome

Via/n.

NPA/luogo

Paese

(di seguito definito il «beneficiario del credito»)

Il cedente del pegno terzo è intestatario, tra l'altro, di uno/più conto(i) effetti (di seguito: il «conto effetti») presso la bank zweiplus sa (nel prosieguo definita la «banca»). La banca mette a disposizione del beneficiario del credito un credito garantito, in particolare, dalle posizioni contabilizzate sul conto effetti per l'ammontare di valuta importo (nel prosieguo definito il «credito») alle condizioni qui di seguito riportate:

1. Il valore di anticipo del conto effetti si computa sulla base del valore delle posizioni contabilizzate nell'ambito del conto effetti detraendo un margine, e l'ammontare di tale margine viene stabilito dalla banca e dipende dalla tipologia, dal numero e dal valore di mercato, nominale o di riacquisto delle posizioni contabilizzate sul conto effetti. I tassi di margine applicati alle singole posizioni contabilizzate nell'ambito del conto effetti possono essere adeguati in qualsiasi momento dalla banca alle condizioni attuali senza fornire un avviso in tal senso. Laddove le posizioni contabilizzate sul conto effetti, in tutto o in parte, venissero impiegate quali garanzie, nel loro complesso o solo parzialmente, per altre operazioni, la banca può ridurre l'importo predefinito del credito (nel prosieguo l'«importo del credito») proporzionalmente e il valore di anticipo potrà essere fatto rivalere per il credito solo nella misura così ridotta. A fronte di una richiesta in tal senso, la banca fornirà volentieri al cedente del pegno terzo delle informazioni sul valore di anticipo del conto effetti (nel prosieguo definito il «valore di anticipo»).

2. Il credito può essere impiegato dal beneficiario del credito in riferi-

mento a crediti in conto corrente, anticipi fissi o garanzie (nel prosieguo definiti gli «utilizzi del credito»).

3. Nel caso di utilizzi del credito in valuta estera, la banca può convertire in qualsiasi momento i crediti in valuta estera in franchi svizzeri al cambio del giorno. I tassi d'interesse attuali nell'ambito del credito in conto corrente vengono pubblicati dalla banca all'indirizzo www.bankzweiplus.ch e quest'ultima li comunicherà volentieri al beneficiario del credito a fronte di una sua richiesta in tal senso. Quest'ultimo conviene che i tassi d'interesse di volta in volta pubblicati in Internet o comunicati dalla banca sono per lui vincolanti.

4. Anticipi fissi: ogni anticipo fisso necessita di un esame e di un'approvazione separati della banca. Gli anticipi fissi devono essere riscossi in tranches fisse di almeno CHF 100 000 (o di una cifra equivalente in un'altra valuta), e l'ammontare minimo delle tranches può essere modificato in qualsiasi momento dalla banca. Il tasso d'interesse viene concordato tra la banca e il beneficiario del credito prima del pagamento di una

Contratto di credito e costituzione in pegno da parte di terzi

tranche per la scadenza complessiva della tranche. Fondamentalmente la scadenza, che dipende dall'ammontare dell'anticipo fisso, ha una durata massima di 12 mesi. Sugli anticipi fissi con un periodo di validità fino a 12 mesi vengono applicati di volta in volta gli interessi alla scadenza finale. Laddove, in via eccezionale, venisse pattuito un periodo di validità più lungo, sull'anticipo fisso verranno applicati gli interessi su base semestrale al 30 giugno e al 31 dicembre, oltre che all'ultima data della scadenza.

5. Garanzie: ogni operazione di garanzia necessita di una verifica e di un'autorizzazione separata da parte della banca. Le condizioni valevoli per una garanzia (compresa la commissione) vengono convenute separatamente tra il beneficiario del credito e la banca e hanno la precedenza sul presente contratto.

6. Nel caso di procure conferite o ancora da conferire da parte del cedente del pegno terzo o del beneficiario del credito, i mandanti devono monitorare le attività del procuratore in questione al fine di appurarne la compatibilità con le condizioni del credito concesso dalla banca al beneficiario del credito ai sensi del presente contratto.

7. Tutti i pagamenti di interessi, commissioni, competenze e capitale devono avere luogo nella valuta dell'utilizzo del credito in assenza di detrazioni di imposte, tasse, spese ecc. attuali o future, in Svizzera o all'estero. I pagamenti vengono contabilizzati su un conto corrente presso la banca intestato al beneficiario del credito nella stessa valuta. Le condizioni dei conti correnti si basano sui «Prezzi e le tariffe» di volta in volta validi che la banca pubblica sul sito www.bankzweiplus.ch e che essa comunicherà volentieri al beneficiario del credito a fronte di una sua richiesta in tal senso. Il beneficiario del credito riconosce che i «Prezzi e le tariffe» di volta in volta pubblicati in Internet o comunicatigli dalla banca sono vincolanti.

8. Per garantire il credito, il cedente del pegno terzo ivi costituisce in pegno a favore della banca tutti i titoli di qualsiasi tipo, gli effetti contabili, i metalli preziosi e gli altri oggetti di valore che la banca tiene in deposito, attualmente o in futuro, in nome e per conto del cedente del pegno terzo, o che fa detenere in deposito presso terzi a proprio nome per conto del cedente del pegno terzo, tra cui i diritti alla restituzione nei confronti di questi terzi, tutti i crediti e i diritti attuali e futuri spettanti al cedente del pegno terzo nei confronti della banca o presso la banca, compresi i crediti derivanti da investimenti fiduciari e in depositi a termine. In particolare si riterranno costituiti in pegno le disponibilità complessive del cedente del pegno terzo sui conti a lui intestati presso la banca in franchi o in valuta estera, i conti relativi a metalli e monete, i conti effetti e gli averi derivanti da investimenti fiduciari eseguiti dalla banca per proprio conto. Anche i crediti e i diritti connessi a titoli di qualsiasi tipo e a effetti contabili vengono costituiti in pegno a favore della banca. Il diritto di pegno si estende, tra l'altro, a tutti i diritti accessori decaduti o ancora validi come interessi, dividendi, diritti d'opzione e via dicendo. Eventuali diritti di conversione vengono ceduti alla banca, che li può esercitare a proprio nome. Laddove la banca si avvallesse del diritto di conversione, il diritto di pegno continuerà a essere valido in riferimento al titolo oggetto della scambio. Il diritto di pegno si estende anche ai valori patrimoniali convertiti da effetti contabili in titoli di qualsiasi tipo. Il cedente del pegno terzo dà in pegno alla banca i titoli di qualsiasi genere e gli effetti contabili non al portatore e, nel caso di un realizzo, ciò

avverrà a favore della banca in bianco. A fronte di una prima domanda in tal senso da parte della Banca, il cedente del pegno terzo si impegna a collaborare nell'ambito del trasferimento dei pegni a un nuovo acquirente. Il cedente del pegno terzo rinuncia al diritto di consegna di titoli di qualsiasi tipo a suo favore o a favore di un terzo. Tutti i succitati valori patrimoniali vengono qui di seguito definiti complessivamente «garanzie».

9. Il diritto di pegno in relazione alle garanzie ha lo scopo di fornire una garanzia per i crediti spettanti alla banca nei confronti del beneficiario del credito, unitamente a interessi, commissioni e competenze esigibili e in scadenza e alle spese giudiziali e stragiudiziali connesse ai crediti, alla rispettiva esazione e alla rivendicazione e al realizzo delle garanzie (nel prosieguo definiti i «crediti»), comunque, nel complesso, al massimo fino all'importo del credito. Nel caso di più crediti, la banca decide a quali imputare le garanzie o i proventi derivanti dalla rispettiva realizzazione.

10. Le garanzie, ove consentito dalla loro natura, vengono conservate, contabilizzate e amministrare ai sensi della condizioni generali di contratto della banca e del regolamento di deposito della banca. La banca può prendere in custodia in qualsiasi momento delle garanzie giacenti presso terzi. Spetta al cedente del pegno terzo prendere i necessari provvedimenti per il mantenimento del valore delle garanzie. La banca ha la facoltà, senza fornire preventive indicazioni al cedente del pegno terzo e senza impartirgli delle istruzioni, di eseguire, a sue spese e a suo rischio, tutte le azioni e di rilasciare e accettare tutte le dichiarazioni in Svizzera e all'estero necessarie per ordinare, amministrare e realizzare le garanzie. Il cedente del pegno terzo s'impegna a collaborare a titolo gratuito per quanto riguarda gli ordinativi, l'amministrazione e la realizzazione delle garanzie, oltre che ad adempiere immediatamente a tutte le formalità che la banca gli richiedesse.

11. La detenzione e la negoziazione di effetti contabili può essere soggetta a rischi non prevedibili correlati a corsi, emittenti e valute. In caso di una flessione dei corsi, si riduce il valore delle posizioni contabilizzate sul conto effetti (risp. del valore di anticipo). Gli obblighi correlati alla corresponsione di interessi e ai rimborsi in riferimento agli utilizzi del credito sussistono indipendentemente dal valore delle posizioni contabilizzate sul conto effetti (risp. dal valore di anticipo). Laddove gli utilizzi del credito superassero il valore di anticipo nell'ambito dell'importo del credito o qualora la banca ritenesse che le garanzie, per altre ragioni, non fossero più adeguate al credito, il cedente del pegno terzo, a fronte di una richiesta in tal senso della banca, è tenuto a offrire garanzie supplementari tali che la banca torni a considerare adeguate le garanzie. Laddove il cedente del pegno terzo non soddisfacesse questa richiesta entro il termine comunicato a lui e al beneficiario del credito dalla banca o non la soddisfacesse completamente, e nemmeno il beneficiario del credito offrisse alla banca, nell'ambito dello stesso termine, delle ulteriori garanzie nella misura ritenuta necessaria dalla banca, tutti gli utilizzi del credito matureranno una volta trascorso il termine in questione.

12. La banca ha la facoltà di realizzare le garanzie, nel caso in cui fossero maturati gli utilizzi del credito, previo ammonimento al cedente del pegno terzo e al beneficiario del credito e a fronte del diritto di subentrare in prima persona (a trattativa privata) e di procedere all'ordinaria riscossione senza dapprima ricorrere alla realizzazione del pegno. La sequenza della realizzazione (a trattativa privata) delle garanzie viene stabilita

Contratto di credito e costituzione in pegno da parte di terzi

dalla banca. Il diritto di pegno relativamente alle garanzie si riduce, relativamente all'importo, in proporzione ai ricavi della realizzazione e viene meno dopo la risoluzione del presente contratto, o quando i ricavi della realizzazione hanno raggiunto, secondo l'importo, l'ammontare del credito.

13. Fatte salve altre pattuizioni, il presente contratto, oltre che gli utilizzi, in tutto o in parte, possono essere risolti dalla banca e dal beneficiario del credito a fine mese rispettando un periodo di risoluzione di un mese, e la cancellazione degli utilizzi del credito, in tutto o in parte, non comporta necessariamente la risoluzione in automatico del presente contratto. La risoluzione del presente contratto ha come conseguenza la cancellazione di tutti gli utilizzi del credito, e per quest'ultimi vale lo stesso termine di risoluzione del presente contratto. Il beneficiario del credito può risolvere il presente contratto solo se tutti gli utilizzi del credito sono completamente rientrati. I conti corrente ai sensi della cifra 5 possono essere chiusi in qualsiasi momento dalla banca, mentre il beneficiario del credito può agire in tal senso solo dopo che sono rientrati completamente tutti gli utilizzi del credito in riferimento alla relativa valuta. La banca fornirà immediatamente al cedente del pegno terzo delle informazioni relativamente alla risoluzione del presente contratto.

14. Laddove un anticipo fisso maturasse prima del tempo, la banca ha diritto a un indennizzo per scadenza anticipata, che matura contemporaneamente all'anticipo fisso, e che si calcola in virtù della differenza tra il tasso d'interesse stabilito dalla banca e il tasso più basso ottenibile dalla banca sul mercato in caso di scadenza anticipata per investimenti di denaro equiparabili e per quanto attiene alla scadenza restante dell'anticipo fisso originariamente concordata. Il beneficiario del credito non può far rivalere un indennizzo per scadenza anticipata.

15. La banca ha la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto e di rendere esigibili tutti o parte degli utilizzi del credito con effetto immediato, a prescindere dalle scadenze fissate, in presenza di

motivazioni importanti. Rientrano tra le motivazioni importanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle qui di seguito riportate:

- a. Violazione di una disposizione o di una clausola del presente contratto o delle pattuizioni connesse da parte del beneficiario del credito o del cedente del pegno terzo;
- b. Inottemperanza ad altri obblighi del beneficiario del credito o del cedente del pegno terzo nei confronti della banca;
- c. Introduzione di provvedimenti diretti contro il cedente del pegno terzo, il beneficiario del credito o le garanzie in caso di esecuzione forzata o fallimento.

16. Il mancato esercizio o l'attesa nell'esercizio di un diritto spettante alla banca non equivalgono né a una rinuncia a singoli o a tutti i diritti di questo tipo, né ciò comporterà qualsivoglia responsabilità in capo alla banca.

17. Le condizioni generali di contratto della banca e il regolamento di deposito della banca costituiscono parte integrante del presente contratto. Il cedente del pegno terzo e il beneficiario del credito hanno ricevuto le condizioni generali di contratto della banca e il regolamento di deposito della banca e hanno preso conoscenza e approvato i rispettivi contenuti.

18. Il presente contratto sottosta esclusivamente al diritto svizzero, tra l'altro ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario del 5 luglio 2006. Il luogo d'adempimento e il foro competente per tutti i procedimenti sarà Zurigo. La banca ha la facoltà di chiamare in giudizio il cedente del pegno terzo e il beneficiario del credito presso il foro competente per il luogo dove risiedono, risp. dove hanno sede, o presso qualsivoglia altro tribunale competente. Il luogo d'esecuzione per il cedente del pegno terzo e il beneficiario del credito che risiedono, risp. con sede all'estero in riferimento a tutte le rivendicazioni risultanti dal presente contratto è Zurigo.

Luogo/data

bank zweiplus sa, Patrick Giger, Head of Finance

Luogo/data

bank zweiplus sa, Robin Erupathil, Credit Officer

Luogo/data

X
Firma del cedente del pegno terzo

Luogo/data

X
Firma del beneficiario del credito